



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Multa nulla per mancata contestazione

Autore: Redazione | 14/05/2018



***Nulla la multa dell'autovelox se la polizia può contestare subito l'infrazione e nel verbale non spiega perché non l'ha fatto.***

Stop alle multe che non indicano le ragioni per cui il conducente non è stato fermato nell'immediatezza. A stabilire l'importante principio è stata una recente

ordinanza della Cassazione **[1]** che potrà cambiare, in futuro, le regole nella redazione dei verbali. Prova ne è il fatto che, già a pochi mesi dalla pronuncia, vi si è adeguata una sentenza di primo grado, quella del giudice di Pace di Vasto **[2]**. La regola secondo cui **è nulla la multa per mancata contestazione** necessita però di una serie di chiarimenti. Cercheremo di fornirli qui di seguito.

## Chi consegna le multe?

Siamo di norma abituati a pensare alla multa che arriva a casa con una raccomandata consegnata dal postino. Per quanto possa apparire normale una situazione del genere, in realtà si tratta dell'eccezione. Le multe - recita il codice della strada - vanno contestate al conducente nell'immediatezza in cui ha commesso l'infrazione, in modo da consentirgli di difendersi ed, eventualmente, impedire che la contravvenzione gli venga elevata. In tal modo, il cittadino non viene costretto a dover far poi ricorso al giudice, sostenendo le spese del giudizio, per un verbale palesemente nullo che poteva essere evitato. Solo in casi straordinari, quando cioè la "contestazione immediata" non è possibile o può mettere in pericolo la circolazione, si può derogare alla norma e procedere alla "contestazione differita", ossia alla raccomandata. Non sempre, quindi, la **multa è nulla per mancata contestazione**.

## Quando non è necessaria la contestazione immediata

Se hai letto il nostro articolo [Multa: quando non è necessaria la contestazione immediata della contravvenzione](#), conoscerai già a memoria tutti i casi in cui il codice della strada esonera la polizia dal fermare l'automobilista in contravvenzione, consentendogli invece di redigere il verbale in un secondo momento (magari comodamente dall'ufficio) per poi spedirglielo a casa. Sono casi specifici che possiamo elencare qui di seguito:

- impossibilità di raggiungere un **veicolo lanciato ad eccessiva velocità**: si pensi al caso di un'auto che supera una postazione a 200 km/h e che, non appena fotografata, è già lontana diversi chilometri;
- attraversamento di un incrocio con il **semaforo rosso**; in questo caso, chiaramente, o c'è una seconda postazione al di là del semaforo oppure

per la polizia diventa particolarmente difficile passare da un incrocio dove già stanno transitando le auto dalla direzione opposta;

- **sorpasso vietato**: anche qui, per raggiungere l'auto in contravvenzione, la polizia dovrebbe violare anch'essa il codice della strada, cosa di norma consentita se necessario per compiere gli atti del proprio ufficio caratterizzati da particolare importanza e urgenza, non certo per comminare una banale multa di questo tipo;
- accertamento della violazione in **assenza del trasgressore** e del proprietario del veicolo; si pensi a un'auto parcheggiata in divieto di sosta senza che il conducente si trovi nei paraggi;
- accertamento della violazione per mezzo di apparecchi di controllo elettronico della velocità (autovelox, tutor, telelaser) che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo: 1) è a distanza dal posto di accertamento; 2) o comunque nell'impossibilità di essere fermato «in tempo utile»; 3) o ancora - e comunque - nell'impossibilità di essere fermato "nei modi regolamentari". In realtà, sul punto, la Cassazione ha detto che laddove l'agente della polizia sia munito di telelaser che consente il rilevamento della velocità già prima che il mezzo si avvicini al posto di blocco (di norma a 500 metri) è necessario procedere allo stop immediato;
- accertamento effettuato con apparecchiature e dispositivi per il controllo e l'accertamento delle infrazioni (cosiddetto "controllo remoto") senza necessità di presenza di agente accertatore; ciò è consentito dalla legge alle seguenti condizioni concorrenti: a) che si tratti di autostrade, strade extraurbane principali o altre strade individuate con apposito decreto prefettizio; b) che siano utilizzati per il solo accertamento delle infrazioni di eccesso assoluto di velocità (cioè superamento di un limite - massimo o minimo - imposto dalla legge o dalla segnaletica) e di violazioni in tema di sorpasso; c) che della presenza in loco delle apparecchiature venga data (idonea e comprensibile) informazione agli automobilisti: ciò soprattutto a mezzo di segnaletica che deve, in particolare, evidenziare che su detto tratto di strada si può procedere a controllo ai fini dell'accertamento delle infrazioni senza contestazione immediata; d) che gli apparecchi siano debitamente omologati e periodicamente tarati;
- rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133 bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

# La multa deve spiegare le ragioni della mancata contestazione

Secondo la Cassazione **[1]**, è illegittima la contravvenzione accertata con l'**autovelox** se non spiega come mai l'eccesso di velocità non è stato contestato subito al trasgressore. E questo vale quando il tratto non è un'autostrada, ma una normale strada urbana o extraurbana dove la pattuglia ben potrebbe rispettare il diritto di difesa dell'automobilista. Peraltro se si tratta di un **lungo rettilineo** le motivazioni che impediscono l'arresto immediato del veicolo non possono essere generiche o richiamare una semplice presunta impossibilità, visto che le circostanze concrete dimostrano il contrario.

Non è vero dunque - come spesso hanno sostenuto in passato le difese dei Comuni - che laddove la rilevazione dell'andatura avviene con autovelox che consentono la determinazione dell'illecito solo in un momento successivo al passaggio dell'auto, quando il trasgressore risulta ormai lontano dal posto di accertamento, alla polizia basta indicare a verbale che è stato utilizzato un apparecchio con queste caratteristiche per essere esonerata da ulteriori precisazioni sull'omessa contestazione. Ciò è certamente vero, ma non quando l'autovelox viene gestito dalla pattuglia che opera *in loco* e il luogo ove viene rilevata la contravvenzione è un lungo rettilineo: in tale situazione gli agenti della Municipale ben possono posizionarsi in modo da poter intervenire dopo aver rilevato l'eccesso di velocità del veicolo. E se non lo fanno, devono spiegarne le ragioni nel verbale. In caso contrario la **multa è nulla**.

In sintesi: seppur in astratto il codice della strada consente alla polizia di non contestare subito la violazione nel caso in cui sia impossibile, il giudice può comunque valutare, caso per caso, se tale impossibilità è davvero sussistente o meno. In caso contrario, infatti, nonostante le generiche giustificazioni riportate sul verbale, la contravvenzione è nulla.

Solo sulle **autostrade** non è necessario indicare le ragioni per cui l'auto non poteva essere fermata nell'immediatezza, poiché l'impossibilità si presume in automatico.

Ora questo stesso principio è stato ribadito dal Giudice di Pace di Vasto secondo cui, quando la marcia del veicolo ben poteva essere arrestata dagli agenti

accertatori, il verbale che non spiega adeguatamente le ragioni per cui ciò non è avvenuto è nullo.

Di nuovo siamo di fronte alla stessa casistica analizzata in precedenza dalla Cassazione: la strada è un rettilineo con banchina laterale. Ed il magistrato onorario ribadisce: il verbale non può limitarsi a sottolineare che l'accertamento è effettuato con l'autovelox ma deve indicare le ragioni per le quali non viene fermata la corsa del veicolo, che pure viola il limite di meno di dieci chilometri orari.

## **Note**

**[1]** Cass. sent. n. 25030/17 del 23.10.2017. **[2]** Gdp Fermo, sent. n. 27771/17.